Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 27 dicembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2	Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abb annuo . . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi d[illegible] Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Ming[illegible] [illegible]3-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capol[illegible] [illegible]le provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 1374.
Norme per la sistemazione degli squadristi avventizi dipendenti dagli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e relative norme di attuazione;
Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;
Ritenuta la necessità di emanare le norme di attuazione della succitata legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per quanto riguarda il personale dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi, delle Aziende autonome per i servizi municipalizzati, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di intesa con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ha titolo alla sistemazione in posti di ruolo il personale che ha ottenuto od ottenga il riconoscimento della qualifica di « squadrista » il quale abbia od avrà prestato complessivamente, per almeno due anni, servizio continuativo, iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII, e, che alla data del presente decreto si trovi alla diretta dipendenza delle Amministrazioni dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi, delle Aziende autonome per i servizi municipalizzati, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, come avventizio comunque denominato.
Hanno titolo alla sistemazione anche i cottimisti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e abbiano o avranno prestato, nel prescritto biennio, servizio continuativo con l'obbligo di orario e di lavoro pari agli altri impiegati di ruolo e non di ruolo, sempre purchè il servizio sia stato iniziato anteriormente al 23 marzo 1939-XVII.

Art. 2.

Le nomine avvengono nei gradi iniziali dei ruoli delle varie categorie dei dipendenti degli Enti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per l'assegnazione dei posti iniziali delle singole categorie è necessario il possesso del titolo di studio richiesto dal regolamento organico dell'Ente, nonchè l'esercizio effettivo, nel biennio, delle mansioni proprie della categoria nella quale l'avventizio squadrista aspira ad essere sistemato.
Può prescindersi dal possesso del titolo di studio per la sistemazione nella categoria degli impiegati d'ordine o dei subalterni.

Art. 4.

Qualora l'Ente presso il quale avviene la sistemazione non abbia ruoli organici, ma solo personale a contratto, la sistemazione avrà luogo con tale forma.
Qualora l'Ente abbia alla propria dipendenza, oltre a quello a contratto, anche personale con nomina più precaria, gli avventizi squadristi hanno titolo per essere assunti a contratto.
Qualora i regolamenti dell'Ente non prevedano nè posti di ruolo, nè assunzioni a contratto, gli avventizi squadristi potranno essere assunti a contratto, sempre che tale forma di assunzione sia compatibile con le esigenze dei servizi dell'Ente.

Art. 5.

In caso di insufficienza di posti vacanti, nei gradi iniziali della categoria nella quale, a termini dell'art. 2, è prevista la sistemazione in ruolo, quest'ultima avverrà in eccedenza al numero dei posti stabiliti, salvo riassorbimento alle prime vacanze che nei posti stessi si verificheranno.
Il personale sistemato nei posti di organico godrà del trattamento economico previsto dalla tabella organica per il grado conferito, oltre del trattamento di famiglia o di caroviveri eventualmente dovuto.
Qualora il trattamento complessivo per gli indicati titoli sia inferiore all'importo lordo complessivo della retribuzione e dell'aggiunta di famiglia o indennità caroviveri di cui il personale medesimo sia provvisto alla data della sistemazione sarà conservata la differenza a titolo di assegno personale, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti.
Il trattamento complessivo dovuto in base al presente articolo non potrà, tuttavia, eccedere l'importo globale degli assegni massimi inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia o indennità caroviveri eventualmente spettanti.
Il personale sistemato in soprannumero conserva il trattamento economico in godimento alla data della sistemazione, fino a quando rimarrà in detta posizione, ferma la limitazione stabilita dal precedente comma.

Art. 6.

L'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario per le operazioni di guerra in A.O.I., O.M.S., e per esigenze militari di carattere eccezionale, non costituisce interruzione del biennio di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, numero 782.
Per il compimento del biennio stesso potrano essere cumulati i servizi prestati presso Enti che abbiano la stessa natura giuridica.

Art. 7.

La sistemazione in ruolo a norma dell'art. 2 è disposta con deliberazione dell'Amministrazione dell'Ente, in base a graduatoria di merito tra gli avventizi squadristi aspiranti alla sistemazione stessa.
La graduatoria di merito è formata da una speciale Commissione composta dal podestà, dal preside, o dal presidente dell'Ente che la presiede, dal capo del personale dell'Ente e da persona designata dal prefetto della Provincia.
Per la sistemazione degli avventizi squadristi nei posti di grado iniziale della carriera di segretario comunale la graduatoria di merito sarà formata dai Consigli di amministrazione previsti dall'art. 195 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 8.

Gli avventizi squadristi che al 1° luglio 1939-XVII avevano già compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo saranno sistemati in ruolo con decorrenza da detta data.

Quelli, invece, che avessero compiuto detto biennio posteriormente al 1° luglio 1939-XVII saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal giorno successivo al compimento del biennio medesimo.

Art. 9.

Il servizio non di ruolo effettivamente prestato ai sensi dell'art. 1 primo comma, della legge 29 maggio 1939-XVII, numero 782, è utile ai fini del compimento del periodo di prova.

Il servizio prestato nella posizione di soprannumero, giusta il precedente art. 5, sarà computato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, ed a quelli dell'eventuale promozione ai gradi superiori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375.

Modificazione dell'ordinamento dei corsi di laurea in chimica e in chimica industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, e 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle XIX e XX allegate al R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, e relative ai corsi di laurea in chimica e in chimica industriale sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia, di cui alla tabella XXVII del Regio decreto sopra indicato, è aggiunto quello di « storia della farmacia ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore con l'anno accademico 1941-1942-XX.

Peraltro, nella prima applicazione del nuovo ordinamento dei corsi di laurea in chimica e in chimica industriale nei confronti degli studenti che nel detto anno accademico prendano iscrizione ad anni di corso successivi al primo, saranno osservate le seguenti norme:

Per gli iscritti al secondo e al terzo anno per la laurea in chimica ed al secondo, terzo e quarto anno per la laurea in chimica industriale il piano di studi già da essi scelto e seguito sarà coordinato con le nuove disposizioni a cura delle autorità accademiche, tenendo conto che per il passaggio al terzo anno di entrambi i corsi di laurea non potrà farsi obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti per il biennio propedeutico.

Gli iscritti al quarto anno per la laurea in chimica e al quinto anno per la laurea in chimica industriale completeranno gli studi secondo il precedente ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 80. — MANCINI

TABELLA XIX.

Laurea in chimica

Durata del corso degli studi: cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi d'applicazione.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;

(*) 4) Chimica organica industriale;
(*) 5) Chimica biologica;
(*) 6) Chimica farmaceutica;
7) Chimica bromatologica;
(*) 8) Farmacologia);
(*) 9) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
10) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
(*) 11) Chimica agraria;
12) Chimica di guerra;
(*) 13) Elettrochimica;
14) Scienza dell'alimentazione;
15) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
16) Storia della chimica.

Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
(*) 4) Fisica superiore;
(*) 5) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 6) Elettrochimica;
7) Scienza dei metalli;
8) Geochimica;
(*) 9) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
10) Chimica di guerra;
(*) 11) Spettroscopia;
(*) 12) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 13) Chimica industriale;
14) Storia della chimica.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita nella tabella XXII.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione, sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XX.

Laurea in chimica industriale (*)

Durata del corso degli studi: cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici comune con la laurea in chimica, e in un triennio di studi d'applicazione.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici

Gli insegnamenti fondamentali sono quelli indicati alla tabella XIX per il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica.

Triennio di studi d'applicazione

Insegnamenti fondamentali:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Fisica tecnica;
3) Chimica industriale (biennale);
4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale);
7) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Insegnamenti complementari:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) Fisica superiore;
5) Elettrotecnica;
6) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
7) Chimica agraria;
8) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
9) Chimica organica industriale;
10) Elettrochimica;
11) Chimica applicata;
12) Siderurgia e metallurgia;
13) Scienza dei metalli;
14) Fisiologia e igiene del lavoro industriale.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita nella tabella XXII.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.

(*) Questo tipo di laurea potrà essere conferito solo dalla Facoltà di chimica industriale della Regia università di Bologna e dalle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali delle sedi universitarie, che posseggano la Facoltà di ingegneria o che siano sede di politecnici.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami nelle seguenti materie fondamentali:

1) Chimica industriale (biennale);
2) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
3) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale;
4) Fisica tecnica;
5) Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di « fisica tecnica », eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti della iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in chimica industriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1376.

Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una Direzione generale dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, che, all'articolo 10, delega al Governo di emanare norme per l'adeguata organizzazione ed il celere funzionamento dei servizi della alimentazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le finanze;

A termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Direzione generale dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari.

Le attribuzioni che in materia di tesseramento e di statistica dei generi alimentari erano finora esercitate dalla Direzione generale dell'alimentazione sono trasferite al nuovo ufficio centrale.

In aumento del ruolo amministrativo centrale di gruppo A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è portata una unità di grado 4°.

Art. 2.

La Direzione generale dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari sarà soppressa entro un anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra e il posto di grado 4° di cui all'articolo precedente sarà riassorbito in occasione della prima vacanza che si verificherà nel grado predetto successivamente alla soppressione della Direzione generale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *dicembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 81. — MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 dicembre 1941-XX - N. 249

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,10	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,975
Id. 3,50 % (1902)	76,775
Id. 3 % lordo	52,675
Id. 5 % (1935)	95,225
Redimibile 3,50 % (1934)	75,125
Id. 5 % (1936)	96,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,925
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,025
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,35
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,75
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 dicembre 1941-XX - N. 250

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,10	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,10
Id. 3,50 % (1902)	76,85
Id. 3 % lordo	52,675
Id. 5 % (1935)	95,375
Redimibile 3,50 % (1934)	75,125
Id. 5 % (1936)	96,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,875
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,075
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	97,425
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	97,85
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,80
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di tagliando di ricevuta di certificato di Rendita 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 81

Dalla Cassa di risparmio di Venezia, intestataria del certificato di Rendita 5 per cento n. 287 di L. 400 (capitale nominale di L. 8000), è stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta relativo alla rata d'interessi scaduta il 1° luglio 1941, appartenente al detto certificato.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senza altro provveduto al pagamento degli interessi di cui al tagliando suddetto.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

(4652) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato concernente la produzione e la vendita delle polveri per budini e creme da tavola non soggette al divieto stabilito per la pasticceria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare telegrafica n. 662, prot. n. 20545-TR, del 25 corrente, diretta ai prefetti-presidenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed agli organi ed enti interessati, ha precisato che la produzione e la vendita delle polveri per budini e creme da tavola, preparate con amidi e aromi e con assoluta esclusione di generi razionati, non sono soggette al divieto stabilito per la produzione di pasticceria.

Tuttavia, le assegnazioni di amidi alle ditte produttrici di polveri per budini e creme da tavola potranno essere effettuate dalla Confederazione fascista degli industriali soltanto sui contingenti di cereali ad essa già assegnati per la produzione di amidi.

Comunque, resta confermato il divieto di fabbricazione e di vendita di budini e creme da tavola pronte per il consumo.

(5031) *Il Ministro*: TASSINARI

Prezzi delle castagne secche sgusciate e della farina di castagne

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato come segue i prezzi delle castagne secche sgusciate e della farina di castagne:

1) Castagne secche sgusciate, franco magazzino produttore . . . . L. 615 al q.le
2) Farina di castagne franco molino, in tele del compratore . . . . » 675 »

(5032) *Il Ministro*: TASSINARI

Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi delle polpe di frutta delle marmellate e delle mostarde

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha preso le seguenti determinazioni in merito alla disciplina dei prezzi delle polpe di frutta, delle marmellate e delle mostarde.

1. — I prezzi delle polpe di frutta attualmente vigenti vengono confermati, come risulta dalla allegata tabella *A*, alle seguenti condizioni:

a) polpe di frutta fresca snocciolata, immessa nei fusti, pagamento in contanti, merce franco vagone partenza, fusti a rendere franco stazione venditore;

b) purea, per peso netto, residuo secco e scarti di prezzo come stabiliti per l'esportazione.

2. — Le marmellate e le mostarde vengono raggruppate come segue:

a) marmellate monotipiche, di 1ª categoria, fabbricate con qualunque frutta, comprese quelle di sottobosco, escluse le mele e le susine comuni;

b) marmellate miste, pastose, di 2ª categoria, fabbricate con miscele delle frutta sopra indicate e a base di susine comuni e di mele;

c) marmellate solide;

d) mostarde di frutta.

3. — I prezzi alla produzione delle marmellate e delle mostarde attualmente vigenti vengono modificati in relazione al diverso costo dello zucchero e, conseguentemente, vengono determinati come risulta dalle allegate tabelle *B* e *C*; si intendono per merce franco vagone partenza luogo di produzione, sono comprensivi delle spese di imballaggio e della provvigione al rappresentante del produttore e si riferiscono:

a) a peso netto, per le marmellate monotipiche di 1ª categoria, per le marmellate miste di 2ª categoria, per le marmellate solide di peso superiore a 100 grammi e per le mostarde;

b) a peso lordo, per le marmellate solide di peso fino a 100 grammi e per le marmellate con frutta a pezzi.

4. — Nelle vendite da produttore a grossista, i prezzi riportati nelle tabelle *B* e *C* vengono ridotti del 4 % per il pagamento in contanti e del 2 % per il pagamento dilazionato, secondo le normali consuetudini commerciali.

5. — Per la determinazione dei prezzi di vendita da produttore (anche pel tramite del rappresentante) o da grossista a dettagliante, i prezzi di cui alle tabelle *B* e *C* dovranno essere maggiorati dei seguenti elementi:

a) spese di distribuzione provinciale nella misura del 3 %;

b) spese medie di trasporto dalla stazione partenza alla stazione arrivo (nolo ferroviario) e da questa al magazzino del grossista o dell'agente rappresentante;

c) spese di trasporto dal magazzino del grossista o del rappresentante del produttore al negozio del dettagliante (per le forniture nel Comune) o alla stazione partenza (per le forniture fuori Comune).

6. — Per la determinazione dei prezzi al consumo, i prezzi da grossista o rappresentante del produttore a dettagliante dovranno essere maggiorati dei seguenti elementi:

a) eventuali spese di trasporto (per le forniture provenienti al dettagliante da fuori Comune);

b) imposta sull'entrata per due fasi di scambio, da calcolare nella misura del 4 %;

c) imposta di consumo (nei Comuni ove viene applicata);

d) margine del dettagliante, da calcolarsi nelle seguenti misure:

16 % per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

14 % per i Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;

12 % per i Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.

7. — Per la determinazione dei prezzi delle marmellate confezionate in recipienti di vetro, di cartone paraffinato e di legno, inferiori ad un chilogrammo, si dovrà tener conto del quantitativo effettivo di prodotto contenuto in ciascun recipiente, escluse le confezioni di marmellate solide da 50 a 100 grammi per le quali il prezzo si riferisce sempre a peso lordo; per quest'ultimo prodotto la vendita è ammessa soltanto per le pezzature indicate nella tabella *B*.

8. — E' consentita ai consumatori la restituzione del vasetto di vetro tipo «Uni» dietro rimborso di cinquanta centesimi per ciascun vasetto.

Il Ministro: TASSINARI

TABELLA *A*.

PREZZI DELLE POLPE DI FRUTTA ALLA PRODUZIONE
(in lire al quintale).

1. Albicocche	400
2. Fragole	400
3. Ciliege	350
4. Amarene	350
5. Pesche	280
6. Susine	185
7. Mele	165
8. Mele cotogne	222

TABELLA *B*.

PREZZI DELLE MARMELLATE ALLA PRODUZIONE
(in lire al quintale).

	Monotipiche di 1ª categoria	Miste di 2ª categoria
1. — In vasetti di vetro, di peso fino ad 1 chilogrammo	1280	1080
2. — In recipienti di cartone paraffinato, di peso fino ad 1 chilogrammo	1096	919
3. — In recipienti di legno o di altro materiale di peso fino ad 1 chilogrammo	1001	854
4. — In recipienti di cartone paraffinato, di peso da oltre 1 chilogrammo a chilogrammi 5,500	898	750
5. — In recipienti di legno, di peso da oltre 1 chilogrammo a chilogrammi 5,500	909	761
6. — In mastelli di legno, di peso da chilogrammi 6 a chilogrammi 25	830	680
7. — Solide, in cassettine o secchielli di peso da:		
grammi 50 lordo	—	945
» 100 »	—	890
grammi 101- 250 netto	—	910
» 251- 500 »	—	860
» 501-1000 »	—	817
» 1001-5000 »	—	750
8. — Solide con frutta a pezzi (confettura solidificata) confezionate in imballaggi da 400 grammi con carta paraffinata e cartone, per ogni 100 pezzi	507	—

TABELLA *C*.

PREZZI DELLE MOSTARDE ALLA PRODUZIONE
(in lire)

1. Tipo Cremona, confezionate:	
a) in vasetti tipo «Uni» da almeno 400 grammi netto, ogni 100 vasetti	750
b) in carta paraffinata o secchielli, di peso fino a 1 chilogrammo, al quintale	1550
c) in cartone paraffinato o secchielli, di peso da oltre 1 chilogrammo fino a chilogrammi 5,500, al quintale	1500
d) in altre confezioni, di peso da chilogrammi 6 ed oltre (tara fissa 10 %), al quintale	1400
2. Tipo Padova e tipo Romagnolo, confezionate:	
a) in carta paraffinata o secchielli, di peso fino a 1 chilogrammo, al quintale	1060
b) in cartone paraffinato o secchielli, di peso da oltre 1 chilogrammo a chilogrammi 5,500, al quintale	1030
c) in altre confezioni, di peso da chilogrammi 6 ed oltre, al quintale	1000

(5037)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aquilonia (Avellino), Fardella (Potenza) e Barchidda (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

il signor Domenico Frasca fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino);

il signor Guarino Biase fu Nicola per la Cassa comunale di credito agrario di Fardella (Potenza);

il signor Giuseppe Zanzu di Tomaso per la Cassa comunale di credito agrario di Barchidda (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(5019)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a quattro posti di alunno di concetto nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1923-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriore al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammisssione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione di benefici ai capi di famiglie numerose;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con il R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1942-XX;

Ritenuto che dei nove posti autorizzati, cinque debbono essere riservati a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattro posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Dal presente concorso sono escluse le donne ed i cittadini di razza ebraica.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o scienze politiche delle Regie università di Roma, di Perugia, di Pavia, di Padova, del Regio istituto superiore «Cesare Alfieri» di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o della laurea di scienze sociali e sindacali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente, ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 40.

Infine per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'articolo 3 del decreto 17 dicembre 1932 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abi-

tuale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato comprovante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data d'iscrizione.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922-I, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzioni del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario funzionante da segretario federale mobilitato.

I certificati ante Marcia su Roma, invece rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario, o da un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segretaria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o da un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciati dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato generale del casellario giudiziale;

6° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a metri 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra o quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, stato di servizio o foglio matricolare militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8° diploma originale del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10° certificato dell'Unione fascista fra le famiglie numerose per coloro che, quali soci di diritto dell'Unione stessa, si avvalgano delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

11° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

12° dichiarazione dell'ufficio dello stato civile da cui risulti che il candidato non ha contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se vi fu o meno l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero dichiarazione in carta libera da parte del candidato stesso, dalla quale risulti se gli sia o meno coniugato con straniera, la data del matrimonio, e se questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, e se sia stata concessa l'autorizzazione di cui ai sopracitati articoli, o se contratto in difformità di tali norme;

13° dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nel concorso di cui trattasi.

I cittadini albanesi, i quali aspirano a partecipare al concorso bandito col presente decreto, devono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

a) l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e della Regia Luogotenenza generale;

b) il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, viene rilasciato dalla questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

d) il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale.

La firma del notaio, che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale.

Il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 12 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai G.U.F. e alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre il decimo giorno precedente quello delle prove scritte.

I candidati residenti all'estero sono ammessi a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni indicati nel presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

I concorrenti che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) diritto civile e commerciale;

4) diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, ed inoltre sul diritto costituzionale, diritto corporativo, statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, antropologia criminale, nonchè:

1) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

4) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6) testo unico delle leggi sanitarie;

7) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale dei minorenni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 13 del regolamento del personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, approvato con R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle di cui al citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero; si procede ugualmente in confronto di coloro che hanno partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto gruppo *A*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di sei mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi degli articoli 34 e 35 del Regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Conseguiranno la nomina a vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno di concetto compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 833,61, aumentate a L. 916,98 ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 mensili nette, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato è dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e la

aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(5022)

Concorso a due posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione di benefici ai capi di famiglie numerose;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1942-XX;

Ritenuto che dei quattro posti autorizzati, due debbono essere riservati a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a due posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Dal presente concorso sono escluse le donne ed i cittadini di razza ebraica.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica e scientifica) o della Regia scuola superiore di commercio, o di titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 16 (lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valor militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito pomozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 40.

Infine per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se poseriore alla Marcia su Roma, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39 ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato comprovante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data d'iscrizione.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922-I, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzioni del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario funzionante da segretario federale mobilitato.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario, o da un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o da un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo comune di residenza;

5° certificato generale del casellario giudiziale;

6° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a metri 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra o quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato militare, stato di servizio o foglio matricolare militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10° certificato dell'Unione fascista fra le famiglie numerose per coloro che, quali soci di diritto dell'Unione stessa, si avvalgano delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

11° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

12° dichiarazione dell'ufficio dello stato civile da cui risulti che il candidato non ha contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se vi fu o meno l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero richiarazione in carta libera da parte del candidato stesso, dalla quale risulti se egli sia o meno coniugato con straniera, la data del matrimonio, e se questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, e se sia stata concessa l'autorizzazione di cui ai sopracitati articoli, o se contratto in difformità di tali norme;

13° dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nel concorso di cui trattasi.

I cittadini albanesi, i quali aspirano a partecipare al concorso bandito col presente decreto, devono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

a) l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

b) il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, viene rilasciato dalla questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

d) il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale.

La firma del notaio, che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale.

Il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 12 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai G.U.F. e alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre il decimo giorno precedente a quello delle prove scritte.

I candidati residenti all'estero sono ammessi a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni indicati nel presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

I concorrenti che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia corporativa e scienza delle finanze;

3) ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, ed inoltre su elementi di diritto corporativo e di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, nonchè sui:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

2) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

3) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e quelle di cui al citato R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041.

Rimane salva la disposizione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, relativamente a coloro che non hanno potuto sostenere la prova orale nel precedente concorso perchè richiamati alle armi.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934-XII, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero, nonchè a quelli che partecipano alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di ragioneria nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di sei mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi degli articoli 34 e 35 del R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041.

Conseguiranno la nomina a vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno di ragioneria compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 729,41 (aumentate a L. 802,35, ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237), oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 mensili nette, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1941-XX

(5023) p. *Il Ministro*: PUTZOLU

Concorso a 12 posti di assistente in prova nel personale delle case di rieducazione per minorenni

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriore al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli ofrani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione di benefici ai capi di famiglie numerose;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1942-XX;

Ritenuto che dei 25 posti autorizzati, 13 debbono essere riservati a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 12 posti di assistente in prova (gruppo *C*) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni.

Dal presente concorso sono escluse le donne ed i cittadini di razza ebraica.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore o di licenza di avviamento commerciale, ovvero un titolo equipollente, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *C*.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 28 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 33 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazini militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Infine per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 28 di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nei riguardi dei soci di diritto, dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza e dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data l'iscrizione.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922-I, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzioni del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario funzionante da segretario federale mobilitato.

I certificati ante Marcia su Roma, invece rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario, o da un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o da un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a metri 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra o quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare, stato di servizio o foglio matricolare militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra, dovranno con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) certificato dell'Unione fascista fra le famiglie numerose per coloro che, quali soci di diritto dell'Unione stessa, si avvalgano delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

11) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

12) dichiarazione dell'ufficio dello stato civile da cui risulti che il candidato non ha contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa, se vi fu o meno l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero dichiarazione in carta libera da parte del candidato stesso, dalla quale risulti se egli sia o meno coniugato con straniera, la data del matrimonio, e se questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, e se sia stata concessa l'autorizzazione di cui ai sopracitati articoli, o se contratto in difformità di tali norme;

13) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nel concorso di cui trattasi.

I cittadini albanesi, i quali aspirino a partecipare al concorso bandito col presente decreto, devono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

a) l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

b) il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, viene rilasciato dalla questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

d) il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale.

La firma del notaio, che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale.

Il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 12 del precedente articolo 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato articolo 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai G.U.F. e alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre il decimo giorno precedente quello delle prove scritte.

I candidati residenti all'estero sono ammessi a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni indicati nel presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

I concorrenti che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di pedagogia;

2) nozioni elementari sulla istituzione e sul funzionamento dei Tribunale dei minorenni.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, ed inoltre sul:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena e regolamento per le case di rieducazione;

2) nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo del Regno, sull'ordinamento della Gioventù italiana del Littorio e su quello dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

3) nozioni di geografia e di storia contemporanea d'Italia.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 19 del R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle di cui al citato R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Rimane salva la disposizione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, relativamente a coloro che non hanno potuto sostenere la prova orale nel precedente concorso perchè richiamati alle armi.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Inoltre un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) (art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che conseguono l'idoneità. L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti di quarta classe in prova nella carriera degli istituti di prevenzione e di pena.

Essi dovranno però frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di sei mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Conseguiranno la nomina ad assistente di quarta classe (grado 13°, gruppo *C*) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nel quali è compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, conseguiranno subito la nomina ad assistente di quarta classe, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad assistente in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 471,12, aumentate a lire 518,24, ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di lire 83,50 mensili nette, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e la aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1941-XX

(5024) p. *Il Ministro*: PUTZOLU

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.